

La misura coercitiva indiretta  
di carattere generale dell'art.  
614-bis c.p.c.

Caio e Tizio concludono con scrittura privata un contratto di compravendita di un quadro di proprietà di Caio. Poiché Caio si rifiuta di consegnare il bene, Tizio agisce avanti al Tribunale di Verona, chiedendo la condanna di Caio alla consegna del bene e istando altresì affinché il giudice pronunci, a presidio della condanna, la misura coercitiva indiretta ex art. 614-bis c.p.c., indicando la somma dovuta da Caio a Tizio per ogni giorno di ritardo nell'adempimento della condanna alla consegna. Caio si costituisce in giudizio affermando che il contratto prevedeva che la consegna sarebbe dovuta avvenire solo dopo che Tizio avesse saldato il prezzo, e chiede in via riconvenzionale che Tizio venga condannato al pagamento del prezzo residuo, e che la condanna sia essa pure presidiata da *astreinte* per ogni giorno di ritardo nel pagamento. Il Tribunale di Verona reputa fondata l'eccezione di inadempimento sollevata da Caio (art. 1460 c.c.), e rigetta per ciò la domanda di Tizio; in accoglimento della domanda riconvenzionale di Caio condanna Tizio al pagamento del prezzo residuo, individuando in 200 euro la somma dovuta da Tizio per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna. Cosa potrà fare Tizio?

## ESERCITAZIONE 1

Il Sig. Rossi chiede la condanna della Società Locazioni s.r.l. ad immetterlo nel godimento dell'appartamento di proprietà della società che il Sig. Rossi ha locato. Sempre in accoglimento delle istanze dell'attore, il Tribunale di Padova condanna la Società Locazioni s.r.l. a pagare al Sig. Rossi l'importo di 100,00 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna, una volta decorso il termine di grazia di 10 giorni (che il Tribunale reputa necessario alla Società per sgombrare l'appartamento dai beni mobili del precedente inquilino). La Società Locazioni propone appello, senza ottenere tuttavia la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di I grado. Ciononostante la Società non immette il Sig. Rossi nell'immobile. La Corte di Appello, all'esito del giudizio, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza di I grado e risolve il contratto di locazione per inadempimento del Sig. Tizio (dato dalla mancata prestazione della richiesta fideiussione). Tizio propone ricorso per cassazione e, nelle more, notifica a Locazioni s.r.l. precetto per l'importo di 10.000,00 euro, calcolato in ragione dell'operare dell'*astreinte* sino alla riforma della sentenza di I grado. Cosa potrà fare la Società Locazioni?

## ESERCITAZIONE 2